

PREALPI SERVIZI S.R.L

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
CHIMICI DESTINATI ALLA DEPURAZIONE E ALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA
(IPOCLORITO DI SODIO, ACIDO ACETICO, CLORURO FERRICO, ANTISCHIUMA E
DEODORIZZANTE) – LOTTO # - CIG: #####**

I sottoscritti enti:

PREALPI SERVIZI S.R.L. (in seguito per brevità denominata PREALPI SERVIZI e/o stazione appaltante) con sede legale in Varese, via Peschiera n. 20 - C.F. 02945490122 e R.E.A. C.C.I.A.A. di Varese n. 305306, rappresentata dal Consigliere Delegato, Marcello Pedroni, nato a Somma Lombardo (VA) il 10/03/1952, C.F. PDRMCL52C10I819J;

Pinco Pallino, (in seguito, per brevità, denominata Pallino e/o Appaltatore e/o Aggjudicatario) con sede legale in via @@@@, ##### @@@@ (P.IVA ##### rappresentata da @@@@, nato a @@@@ (@@) il ##/##/####, C.F. @@@@##@##@###, in qualità di Legale rappresentante.

PREMESSO

- Che con determina a contrarre del 28/11/2017, il Consiglio di Amministrazione di PREALPI SERVIZI ha approvato il bando di gara, il disciplinare complementare, il capitolato ed i relativi allegati e ha indetto la “Procedura aperta per la fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell’acqua, suddivisa in n. 3 lotti (ipoclorito di sodio, acido acetico, cloruro ferrico, anti-schiuma e deodorizzante). Appalto suddiviso in n.3 lotti funzionali”;
- Che il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 05/03/2018, pubblicato

sulla GURI in data ##/##/2018 e sui seguenti quotidiani ;

- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ##/##/2018, Prealpi ha approvato l'esito della gara svoltasi in data ##/##/2018 e pertanto il Lotto # - CIG ##### è stato aggiudicato in via definitiva a Pinco Pallino che ha offerto il ribasso percentuale del #,##% rispetto all'importo totale posto a base di gara;
- che il Pinco Pallino ha adempiuto agli obblighi successivi all'aggiudicazione di cui al Disciplinare complementare al Bando di gara.

TUTTO CIÓ PREMESSO

- Considerando la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, tra la PREALPI SERVIZI SRL e Pinco Pallino;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Con la presente scrittura privata la PREALPI SERVIZI affida a Pinco Pallino, che accetta senza riserva alcuna, per il Lotto #, la "fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell'acqua".
2. L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto alle condizioni di cui alla presente scrittura privata. Le parti, inoltre, dichiarano di conferire efficacia contrattuale al Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, al Disciplinare complementare al Bando di gara, alle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione alla gara e nell'offerta redatte dall'aggiudicatario. In tal modo all'Appaltatore è preclusa la facoltà di opporre eccezioni in merito alle circostanze o ai fatti contenuti in tali dichiarazioni.
3. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme della presente scrittura privata e del relativo C.S.A. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni

derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, che decorreranno dalla data del verbale di consegna della fornitura. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi ed esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto. In caso di rinnovo saranno riconosciuti all'aggiudicatario i medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

2. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un ulteriore lasso di tempo per esperire una nuova procedura volta all'individuazione di un nuovo contraente, l'Appaltatore - previa richiesta formale da parte di PREALPI SERVIZI - è obbligato, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, alla prosecuzione dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante.

3. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), con riguardo a ciascuno degli impianti indicati nell'Allegato 1 al C.S.A., salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione del contratto al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'Appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 del cod. civ., il proprio consenso.

In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente resa, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante

alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

4. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di risoluzione e recesso previste nella presente scrittura privata.

Articolo 3 – Corrispettivo del servizio e prezzi contrattuali

1. Il prezzo contrattuale è quello complessivo offerto dall'Appaltatore ed è pari a € #####. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti rischi specifici o rischi per interferenza, pertanto, i costi per oneri della sicurezza sono pari a € 0,00. I prezzi contrattuali si riferiscono alla fornitura prestata a regola d'arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinate e sono comprensivi di tutti gli oneri e alee relative. Detti prezzi sono quindi onnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestati i servizi e sono remunerativi oltre che dell'utile di impresa di ogni spesa e prestazione, generali e particolari, principali e accessorie, inerenti la fornitura considerata. L'Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo offerto, il quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal contratto e dalla normativa in materia.

2. Il servizio è contabilizzato a "misura" ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice, e dell'art. 3 del C.S.A.; pertanto, il corrispettivo contrattuale subirà le variazioni determinate dai quantitativi di servizi effettivamente e regolarmente fruiti.

3. Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intenderà compensato da PREALPI SERVIZI di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto da Prealpi con il pagamento del prezzo contrattuale. Non è prevista la revisione dei prezzi.

4. Come previsto dall'art. 106, co. 12 del Codice, Prealpi, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 – Pagamento dei corrispettivi – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore fatturerà mensilmente a PREALPI SERVIZI la fornitura resa, regolarmente eseguita e non contestata.

2. L'Appaltatore dovrà emettere un'unica fattura mensile, che dovrà essere corredata da quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie, delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per la medesima fornitura, inerenti all'oggetto e/o al periodo fatturato.

3. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo PEC amministrazione@pec.prealpi-servizi.it e via posta al seguente indirizzo: Prealpi Servizi Srl, via Peschiera n. 20, 21100 Varese VA.

4. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

5. Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'Appaltatore dovrà comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sarà operata la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 5 – Responsabilità del mandatario e dei mandanti.

1. In forza dell'art. 48 del Codice e della presente scrittura privata, l'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Prealpi Servizi Srl, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

2. Al mandatario, spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti di Prealpi Servizi Srl per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Prealpi Servizi Srl, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

3. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Articolo 6 – Prestazioni a carico dell'Appaltatore.

1. La fornitura conferita in appalto è quella riportata nell'art. 1 della presente scrittura privata.

2. Le obbligazioni specifiche dell'Appaltatore e la descrizione delle condizioni di

fornitura, sono quelli precisati nel C.S.A. che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo 7 – Prescrizioni tecniche ed altri obblighi a carico dell'Appaltatore.

1. La fornitura oggetto della presente scrittura privata dovrà essere svolta nel rispetto delle norme sovranazionali, nazionali e regionali che disciplinano la materia, nonché delle prescrizioni tecniche descritte nel C.S.A., da intendersi qui integralmente richiamate.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si considerano compresi nell'appalto e remunerati dai prezzi contrattuali, tutti gli oneri e gli obblighi (diretti e indiretti) necessari ai fini della corretta esecuzione del contratto. A mero titolo di esempio sono quindi comprese tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti all'appalto, I.V.A. esclusa.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza fisica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie - in particolare quelle antinfortunistiche - al fine di garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono inoltre a esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le operazioni inerenti la fornitura, che devono essere eseguite autonomamente dal personale dell'Appaltatore.

Articolo 8 – Direzione e controllo

1. Prealpi Servizi S.r.l. si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, sia la conformità del prodotto fornito con la relativa scheda tecnica, sia il peso del pro-

dotto in relazione alla bolla di trasporto. Tali controlli verranno eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna, redigendo apposito verbale che, per l'Appaltatore, sarà controfirmato dall'autista del mezzo che ha effettuato la consegna.

2. Nel caso in cui il peso del prodotto consegnato sia inferiore a quello previsto dalla bolla di trasporto Prealpi comunicherà l'infrazione al fornitore il quale potrà fatturare unicamente la quantità verificata.

3. Nel caso in cui il titolo e/o la purezza del prodotto, tenuto conto del margine di tolleranza, siano inferiori a quanto previsto nella scheda tecnica, sarà facoltà di Prealpi decidere se accettare ugualmente il prodotto ed in tal caso il prezzo subirà le riduzioni previste dal successivo art. 17. Qualora Prealpi non intendesse accettare il prodotto non conforme, potrà pretendere che lo stesso venga prontamente sostituito dal fornitore.

4. Nel caso in cui si verificassero più di cinque non conformità previste dal presente articolo, Prealpi Servizi S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto come previsto dall'art. 17 del C.S.A., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Articolo 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore, in ogni momento ed a semplice richiesta della stazione appaltante, deve dimostrare di avervi provveduto.

3. L'Appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20/05/1970 n.300 a

corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavori del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

4. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venute a conoscenza, comunica all'Appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

5. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute, il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

6. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

7. L'ufficio presso cui è possibile chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 10 – Cauzione definitiva.

1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 12 del C.S.A., mediante polizza fidejussoria n.#####, rilasciata da #####, in data ##/##/#### per un importo complessivo di € #####.

2. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni dall'escussione, sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

3. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto previsto dall'art. 103 quinto comma del Codice, la cauzione definitiva è escussa totalmente in tutti i casi previsti nel presente contratto.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative.

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del C.S.A., l'Appaltatore ha presentato una polizza assicurativa che tiene indenne PREALPI SERVIZI da:

a. polizza n. #####, emessa in data ##/##/#### da ##### a copertura di responsabilità civile per danni (RCT), a cose e persone, causati a terzi (nel novero dei terzi sono ricompresi la stazione appaltante ed il suo personale);

b. polizza n. #####, emessa in data ##/##/#### da ##### a copertura di danni ambientali per inquinamento.

2. Indipendentemente dalle polizze assicurativa di cui sopra e dai massimali garantiti, l'Appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione alla fornitura appaltata, lasciandone indenne la stazione appaltante.

Articolo 12 – Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente scrittura privata, tra cui l'imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.

106, co. 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co.13, del Codice.

3. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, è causa di risoluzione del contratto.

4. Il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, dalla stazione appaltante entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del Codice.

Articolo 14 – Penali

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli, l'inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nell'art. 16 del C.S.A, da intendersi qui integralmente richiamato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 17 del C.S.A., da intendersi qui integralmente richiamato.

2. Nei suddetti casi Prealpi Servizi Srl si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento,

salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'Appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

Articolo 16 – Eccezione di inadempimento.

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi della presente scrittura privata e sin tanto che permane l'inadempimento, Prealpi Servizi Srl non procede al pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 17 – Novazione soggettiva – Recesso.

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto.
2. Prealpi Servizi Srl può recedere dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.
3. Prealpi Servizi Srl deve recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 48, co. 17, del Codice.
4. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 18 – Tutela dei dati personali.

1. Tanto per la presentazione dell'offerta, quanto per la stipula ed esecuzione della presente scrittura privata, è stata richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dell'aggiudicatario, di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di

applicazione del d.lgs. 196/2003.

2. La stazione appaltante, a tutela di tali dati e informazioni, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 nonché dal paragrafo 21 del Disciplinare, da intendersi qui integralmente riportato.

Articolo 19 – Controversie – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

Articolo 20 – Documenti e allegati al contratto.

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

nonché la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi che l'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

2. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (ancorché non materialmente allegati) i seguenti documenti:

a) il Bando di gara e il Disciplinare complementare;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;

c) l'offerta economica di #####

Articolo 21 – Interpretazione del contratto.

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Le parti, come sopra rappresentate, confermandola in ogni sua parte, sottoscrivono

in calce ed a margine della sujestesa scrittura privata, redatta in un unico originale e conservata agli atti della stazione appaltante.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, ## ##### 2018

PREALPI SERVIZI SRL

APPALTATORE

il legale rappresentante

il legale rappresentante